CAMERA DEI DEPUTATI N. 2643

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MANNIRONI, SPATARO, TOGNI

APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 giugno 1970 *(Stampato n. 760)*

Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 luglio 1970

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

AUMENTO DELLE PENSIONI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ART. 1.

Le prestazioni previdenziali delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità *una tantum*, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.

Per provvedere alla determinazione dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse.

Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici ratei mensili posticipati di uguale misura.

ART. 2.

Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali è elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di età dell'iscritto.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del « non riscosso come riscosso ».

ART. 3.

La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o società, escluse comunque quelle a forma cooperativa, è trattenuta dalle società stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza, a seconda che il sindaco appartenga all'Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali.

ART. 4.

Alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « detto contributo va

applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna ».

Alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte, dopo le parole « su ogni delega di rappresentanza », le altre « relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta » e, dopo le parole « su ogni delega o mandato di rappresentanza », le altre « relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta ».

All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: « o dei funzionari che lo ricevono o ai quali è esibito o delle altre parti interessate ».

Al primo comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 410, le parole « nonché al prelievo stabilito nel primo comma » sono sostituite con le seguenti « nonché al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma ».

ART. 5.

La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:

a) al compimento del 65° anno di età e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;

b) al compimento del 70° anno di età purché abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.

ART. 6.

L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla allegata tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.

ART. 7.

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacità all'esercizio della sua professione.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'ammontare della pensione di invalidità si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

ART. 8.

La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni e nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento è corrisposta ai familiari di cui al comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione.

L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

Qualora l'ammontare della pensione ai superstiti risulti inferiore a lire 650.000 annue, esso è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

ART. 9.

La misura delle pensioni già corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è elevata a lire 1 milione e 300 mila lire annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura è elevata a lire 520 mila annue.

ART. 10.

Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1° gennaio di ciascun

anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 11.

L'indennità *una tantum* costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto è corrisposta:

a) all'iscritto colpito da invalidità permanente, nella misura indicata al precedente articolo 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso articolo 7;

b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto è devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi;

c) all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di età senza aver maturato il diritto alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto.

Ove, nelle ipotesi previste dai punti *a*) e *b*), l'indennità liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, essa è integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.

ART. 12.

I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100 e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano compiuto il 40° anno di età e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini di iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta di vecchiaia ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 purché presentino le relative domande alle rispettive Casse di previdenza nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963, nonché le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in corrispondenza alla età compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, già iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per conseguire il diritto alla pensione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo il compimento del 65° anno di età.

Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali hanno facoltà di consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di tre anni. Gli interessati sono tenuti a pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare.

In tali casi la pensione non ha decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento del dovuto sia stato completato, salvo che gli interessati non chiedano di fruire della pensione temporaneamente ridotta di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Gli iscritti ai rispettivi Albi, che all'entrata in vigore della presente legge hanno

compiuto il 65° anno di età senza aver esercitato il diritto di riscatto, possono, con domanda di riammissione nei termini, fruire immediatamente della pensione di lire 1 milione e 300 mila annue, pagando, entro i sei mesi ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in base all'età che avevano nel 1963, oltre agli interessi scalari annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno compiuto il 76° anno di età, sono tenuti a versare il contributo personale obbligatorio per un solo anno e la quota di riscatto relativa al 69° anno di età, oltre agli interessi annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Anche a costoro le rispettive giunte delle due Casse di previdenza possono accordare, previo pagamento minimo del 20 per cento del dovuto, le facilitazioni di pagamento previste dal precedente terzo comma. In ogni caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'effettuato pagamento di tutto il dovuto.

In favore di coloro che esibiscono un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dal quale risultino tassati per imposta complementare, ivi compreso il reddito di RM C1, per un imponibile non superiore a lire 1 milione e che si trovino nell'impossibilità di pagare, anche ratealmente, il residuo dovuto, le giunte delle rispettive Casse di previdenza possono accreditare in un conto speciale intestato all'interessato la differenza, al netto del 4,25 per cento di interesse annuo scalare, tra l'ammontare della pensione immediatamente riconosciuta in lire 100 mila mensili e l'ammontare della pensione effettivamente corrisposta; questa ultima, variabile di mese in mese, è proporzionale alle 100 mila lire mensili riconosciute, nello stesso rapporto esistente tra il saldo alla fine del mese precedente del conto speciale e l'ammontare di quanto dall'interessato originariamente dovuto.

ART. 13.

Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:

1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160:

2) un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410;

3) un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);

4) un fondo per l'assistenza, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).

ART. 14.

Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione delle Casse, ivi comprese quelle necessarie per colmare gli eventuali *deficit* tecnici che fossero rilevati dai bilanci tecnici quadriennali, nonché le somme necessarie per l'accreditamento, nei conti individuali degli iscritti, degli interessi per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della rispettiva Cassa.

Le rimanenti somme sono così ripartite:

il 57 per cento al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;

il 36 per cento al fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico;

il 7 per cento al fondo per l'assistenza.

Ove il fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli, si provvederà al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.

Qualora si verifichi nel numero degli iscritti alle Casse una diminuzione superiore al dieci per cento rispetto agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 1969, le percentuali di cui al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 15.

I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ART. 16.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilità separate.

ART. 17.

Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti pubblici che già provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono singolarmente autorizzate a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere approvata dai rispettivi comitati dei delegati e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Spetta pure ai rispettivi comitati dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie delle Casse, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbono essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse.

In ogni caso dovranno essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura e sanitarie in genere sono approvate dalle giunte esecutive delle predette Casse nazionali di previdenza ed assistenza.

ART. 18.

Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti coloro che sono iscritti rispettivamente alle Casse di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonché

i dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e loro superstiti che fruiscono di pensione.

Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assistenza malattie con compagnie private potranno ritardare la loro iscrizione obbligatoria, di cui al presente articolo, sino alla data di scadenza della polizza contratta. A questo fine essi dovranno inoltrare alla Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta.

ART. 19.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:

1) il coniuge;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21, o 26 se studenti, o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro.

Nel caso in cui soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli, qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.

Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale.

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.

ART. 20.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:

a) con un contributo personale annuo che è fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e può essere modificato in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo può essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per la esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, op-

pure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con altre modalità ritenute opportune;

b) con eventuale contributo da prelevarsi dalle somme destinate all'assistenza a norma dei precedenti articoli 13 e 14.

ART. 21.

Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso Albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria è dovuto un solo contributo personale che è posto a carico del marito.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme contenute nella presente legge, previa restituzione, da attuarsi mediante conguaglio, delle somme già liquidate dalla Cassa a titolo di indennità *una tantum* a norma dell'articolo 29 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100 e della legge 9 febbraio 1963, n. 160.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali non sia stato riconosciuto il diritto a pensione di invalidità per difetto dei requisiti contributivi.

ART. 23.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160.

Al primo comma dell'articolo 19 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto il seguente punto: « 3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali ».

ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA 1

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento) per determinare l'ammontare della pensione annua di vecchiaia

Composizione del nucleo familiare

Età di pensionamento	Iscritto senza famiglia	Iscritto con moglie	Iscritto con moglie e figlio minorenne	Iscritto con moglie e 2 figli minorenni	Iscritto con moglie e 3 figli minorenni	Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni	Iscritto con 1 figlio minorenne	Iscritto con 2 figli minorenni	Iscritto con 3 figli minorenni	Iscritto con 4 o più figli minorenni
65	0,09834	0,08135	0,08094	0,08076	0,08041	0,07976	0,09683	0,09669	0,09628	0,09550
66	0,10188	0,08428	0,08385	0,08366	0,08331	0,08263	0,10032	0,10017	0,09974	0,09893
67	0,10570	0,08743	0,08699	0,08679	0,08642	0,08572	0,10407	0,10392	0,10347	0,10264
68	0,10991	0,09092	0,09046	0,09025	0,08987	0,08914	0,10822	0,10806	0,10760	0.10673
69	0,11460	0,09480	0,09432	0,09411	0,09371	0,09295	0,11284	0,11268	0,11219	0,11129
70	0,11975	0,09906	0,09855	0,09834	0,09792	0,09712	0,11791	0,11774	0,11723	0,11629
71	0,12517	0,10354	0,10301	0,10279	0,10235	0,10152	0,12325	0,12307	0,12254	0,12155
72	0,13094	0,10831	0,10776	0,10752	0,10706	0,10620	0,12893	0,12874	0,12818	0,12715
73	0,13765	0,11386	0,11328	0,11303	0,11255	0,11164	0,13553	0,13533	0,13475	0,13366
74	0,14507	0,12000	0,11939	0,11913	0,11862	0,11766	0,14284	0.14263	0,14202	0,14087
75	0,15302	0,12657	0,12593	0,12565	0,12511	0,12410	0,15066	0,15044	0,14979	0,14859
76	0,16130	0,13343	0,13274	0,13245	0,13189	0,13082	0,15882	0,15859	0,15790	0,15663
77	0,17053	0,14107	0,14035	0,14003	0,13944	0,13831	0,16791	0,16767	0,16694	0,16560
78	0,18050	0,14931	0,14855	0,14822	0,14759	0,14639	0,17773	0,17747	0,17670	0,17528
79	0,19175	0,15862	0,15781	0,15746	0,15679	0,15552	0,18880	0,18853	0,18772	0,18620
80	0,20455	0,16921	0,16834	0,16797	0,16725	0,16590	0,20141	0,20111	0,20025	0,19863

N.B. — Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

TABELLA 2

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento) per determinare l'ammontare della pensione annua di invalidità

Composizione del nucleo familiare

Età di pensionamento	Iscritto senza famiglia	Iscritto con moglie	Iscritto con moglie e figlio minorenne	Iscritto con moglie e 2 figli minorenni	Iscritto con moglie e 3 figli minorenni	Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni	Iscritto con 1 figlio minorenne	Iscritto con 2 figli minorenni	Iscritto con 3 figli minorenni	Iscritto con 4 o più figli minorenni
30	0,07392	0,06736	0,06711	0,06704	0,06675	0,06621	0,08039	0,08027	0,07992	0,07928
31	0,07321	0,06671	0,06647	0,06640	0,06611	0,06558	0,07961	0,07950	0,07915	0,07852
32	0,07259	0,06615	0,06591	0.06584	0,06556	0,06503	0,07895	0,07883	0,07849	0,07786
33	0,07210	0,06570	0,06546	0,06539	0,06511	0,06458	0,07841	0,07829	0,07796	0,07733
34	0,07170	0,06534	0,06510	0,06503	0,06475	0,06423	0,07798	0,07786	0,07753	0,07690
35	0,07137	0,06504	0,06480	0,06473	0,06446	0,06394	0,07762	0,07751	0,07717	0,07655
36	0,07114	0,06483	0,06459	0,06452	0,06425	0,06373	0,07737	0,07725	0,07962	0,07630
37	0,07099	0,06469	0,06445	0,06439	0,06411	0,06359	0,07720	0,07709	0,07676	0,07614
38	0,07074	0,06447	0,06423	0,06416	0,06389	0,06337	0,07693	0,07682	0,07649	0,07587
39	0,07043	0,06418	0,06395	0,06388	0,06361	0,06309	0,07660	0,07648	0,07615	0,07554
40	0,07016	0,06364	0,06341	0,06334	0,06307	0,06256	0,07595	0,07584	0,07551	0,07490
41	0,06985	0,06308	0,06284	0,06278	0,06251	0,06200	0,07527	0,07516	0,07484	0,07424
42	0,06934	0,06215	0,06184	0,06175	0,06149	0,06099	0,07405	0,07394	0,07362	0,07303
43	0,06868	0,06070	0,06043	0,06032	0,06006	0,05957	0,07232	0,07222	0,07191	0,07133
44	0,06857	0,05981	0,05951	0,05937	0,05912	0,05864	0,07119	0,07109	0,07078	0,07121
45	0,06840	0,05938	0,05908	0,05895	0,05870	0,05822	0,07068	0,07058	0,07027	0,06971
46	0,07287	0,06028	0,05997	0,05984	0,05958	0,05910	0,07175	0,07165	0,07134	0,07076
47	0,07413	0,06128	0,06101	0,06084	0,06058	0,06009	0,07300	0,07284	0,07253	0,07194
48	0,07543	0,06239	0,06207	0,06194	0,06167	0,06117	0,07427	0,07416	0,07384	0,07324
49	0,07681	0,06354	0,06321	0,06307	0,06280	0,06229	0,07563	0,07552	0,07519	0,07459
50	0,07826	0,06474	0,06441	0,06427	0,06399	0,06347	0,07706	0,07695	0,07662	0,07600
51	0,07982	0.06603	0,06569	0,06555	0,06527	0,06474	0,07860	0,07848	0,07814	0,07751
52	0,08149	0,06741	0,06707	0,06692	0,06663	0,06609	0,08024	0,08012	0,07977	0,07913
53	0,08328	0,06889	0,06854	0,06839	0,06814	0,06754	0,08200	0,08188	0,08153	0,08087
54	0,08520	0,07048	0,07012	0,06996	0,06996	0,06910	0,08389	0,08377	0,08340	0,08273
55	0,08725	0,07218	0,07181	0,07165	0,07134	0,07077	0,08591	0,08579	0,08542	0,08473
56	0,08946	0,07400	0.07362	0,07346	0,07315	0,07256	0,08809	0,08796	0,08758	0,08687
57	0,09182	0,07595	0,07556	0,07540	0,07507	0,07447	0,09041	0,09027	0,08988	0,08916
58	0,09434	0,07804	0,07764	0,07747	0,07714	0,07652	0.09289	0,09276	0,09236	0,09161
59	0,09709	0,08031	0,07990	0,07972	0,07938	0,07874	0,09560	0,09546	0,09504	0,09428
60	0,09998	0,08271	0,08228	0,08210	0,08175	0,08109	0,09845	0,09830	0,09788	0,09709
61	0,10312	0,08530	0,08486	0,08467	0,08431	0,08363	0,10153	0,10138	0,10094	0,10013
62	0,10636	0,08798	0,08754	0,08734	0,08697	0,08626	0,10473	0.10458	0,10413	0,10329
63	0,11016	0,09112	0,09066	0,09046	0,09007	0,08934	0,10847	0,10831	0,10784	0,10697
64	0,11415	0,09443	0,09394	0,09373	0,09334	0,09258	0,11240	0,11223	0,11175	0,11085
65	0,11847	0,09800	0,09750	0,09729	0,09687	0,09609	0,11666	0,11648	0,11598	0,11505
66	0,12314	0,10186	0,10134	0.10111	0,10068	0,09987	0,12125	0,12107	0,12069	0,11957
67	0,12817	0,10602	0,10548	0,10525	0,10480	0,10395	0,12620	0,12602	0,12547	0,12446
68	0,13363	0,11055	0,10997	0,10973	0,10926	0,10838	0,13158	0,13138	0,13082	0,12976
69	0,13953	0,11542	0,11483	0,11458	0,11409	0,11317	0,13739	0,13719	0,13660	0,13550
70	0,14594	0,12072	0,12011	0,11984	0,11933	0,11837	0,14370	0,14349	0,14287	0,14172
71	0,15289	0,12647	0,12582	0,12554	0,12501	0,12400	0,15054	0,15032	0,14967	0,14846
72	0,16043	0,13270	0,13203	0,13173	0,13118	0,13032	0,15796	0,15773	0,15705	0,15578
73	0,16851	0,13939	0,13868	0,13837	0,13779	0,13667	0,16592	0,16568	0,16496	0,16364
74	0,17716	0,14654	0,14580	0,14547	0,14485	0,14368	0,17443	0,17418	0,17343	0,17203
75	0,18635	0,15415	0,15336	0,15302	0,15237	0,15114	0,18349	0,18321	0,18243	0,18096
76	0,19622	0,16232	0,16149	0,16113	0,16044	0,15914	0,19321	0,19293	0,19209	0,19055
77	0,20678	0,17105	0,17018	0,16980	0,16908	0,16771	0,20361	0,20331	0,20243	0,20080
78	0,21821	0,18050	0,17958	0,17918	0,17842	0,17697	0,21486	0,21454	0,21362	0,21189
79	0,23047	0,19065	0,18967	0,18925	0,18845	0,18692	0,22693	0,22660	0,22562	0,22380
80	0,24359	0,20150	0,20047	0,20003	0,19918	0 19756	0,23985	0,23950	0,23846	0,23655

N.B. — Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

TABELLA 3

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI DI ATTIVO PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale dell'iscritto deceduto per determinare l'ammontare della pensione annua ai superstiti. (L'età indicata si riferisce all'iscritto deceduto)

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
25	0,0470	48	0,0568
26	0,0472	49	0,0576
27	0,0474	50	0,0584
28	0,0477	51	0,0593
29	0,0480	52	0,0602
30	0,0483	53	0,0612
31	0,0486	54	0,0622
32	0,0489	55	0,0633
33	0,0492	56	0,0645
34	0,0495	57	0,0657
35	0,0499	58	0,0670
36	0,0503	59	0,0685
37	0,0507	60	0,0701
38	0,0511	61	0,0716
39	0,0516	62	0,0734
40	0,0520	63	0,0753
41	0,0525	64	0,0772
42	0,0531	65	0,0794
43	0,0536	66	0,0818
44	0,0542	67	0,0842
45	0,0548	68	0,0869
46	0,0554	69	0,0899
47	0,0561		

TABELLA 4

QUOTE SUPPLETIVE DI RISCATTO ANNUE ANTICIPATE A CARICO DELL'ISCRITTO

Età	Per conseguire la pensione all'età di anni					
	70	69	68	67	66	65
47.....	—	9.400	14.113	22.194	31.265	42.662
48.....	—	13.176	18.589	28.134	38.636	51.814
49.....	—	17.354	23.565	34.768	46.924	62.155
50.....	—	22.000	29.121	42.226	56.290	73.926
51.....	6.341	27.187	35.368	50.653	66.950	87.439
52.....	13.415	33.018	42.427	60.246	79.188	109.585
53.....	21.369	39.608	50.461	71.259	99.245	121.436
54.....	30.367	47.109	59.686	89.307	109.977	143.176
55.....	40.602	55.767	74.820	98.940	129.693	169.302
56.....	52.363	70.254	92.902	121.777	158.969	170.367
57.....	65.966	87.232	114.345	149.267	194.856	255.420
58.....	81.908	107.366	140.157	182.964	239.831	317.147
59.....	100.813	131.603	171.797	225.194	297.791	399.615
60.....	123.571	161.312	211.450	279.616	375.225	515.267
61.....	151.467	198.544	262.550	352.324	483.819	689.002
62.....	186.427	246.526	330.821	454.290	646.950	978.890
63.....	231.480	310.630	426.564	607.465	919.146	1.559.164
64.....	291.671	400.530	570.390	863.048	1.464.004	3.301.010
65.....	376.085	535.577	810.374	1.374.652	3.099.540	
66.....	502.889	760.915	1.290.753	2.910.366		
67.....	714.474	1.211.975	2.732.738			
68.....	1.138.005	2.565.951				
69.....	2.409.344					